

conoscere il diritto è un diritto

fronte verso®

Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

Fronte Verso nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

**Newsletter di www.studiolegalealesso.it
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea**

**A questo numero hanno collaborato:
Avv. Antonio Pascucci, Avv. Roberta Roselli,
Avv. Elisabetta Silva, Dott.ssa Janice Parker,
Dott. Luca Brambilla, Avv. Simonetta D'Amico**

**Art direction: Elicrea
Web design: Irene Cassola
Redazione: Ottavia Magoni**

Anno IV, n. 7, indice newsletter luglio 2016:

1) Il Tribunale di Milano riconosce a un cittadino ganese la protezione umanitaria “per fame”. Il diritto all'alimentazione deriva da obblighi costituzionali e internazionali. La protezione umanitaria è un diritto fondamentale e quindi non è soggetta al numero chiuso.

2) Uranio impoverito. Risarcimento ai familiari del soldato deceduto. L'autorità militare, come qualunque altro datore di lavoro, deve adottare tutte le misure precauzionali idonee a tutelare i soldati-lavoratori mentre sono in missione, specialmente nel caso di azioni militari svolte in zone già teatro di pregresse operazioni belliche e di bombardamenti aerei, perché potrebbero essere ad alto rischio di inquinamento.

3) Il Comune che invita i cittadini ad andarsene poiché non osservano la sua tradizionale cultura cristiana ed occidentale, viola i diritti costituzionali riconosciuti a tutti ed in particolare il diritto a manifestare liberamente la propria religione.

4) Il diritto all'anonimato della madre si estingue con la sua morte e quindi deve essere accolta la richiesta della figlia, nata da parto anonimo, di conoscere il nome della madre deceduta.

5) Condominio, Seggiovie e Programmi televisivi. L'installazione delle antenne sono un diritto perfetto e assoluto che trova la sua fonte nel diritto alla informazione tutelato dalla Costituzione.

1) Il Tribunale di Milano riconosce a un cittadino ganese la protezione umanitaria “per fame”. Il diritto all'alimentazione deriva da obblighi costituzionali e internazionali. La protezione umanitaria è un diritto fondamentale e quindi non è soggetta al numero chiuso.

1) Il Tribunale di Milano riconosce a un cittadino ganese la protezione umanitaria “per fame”. Il diritto all'alimentazione deriva da obblighi costituzionali e internazionali. La protezione umanitaria è un diritto fondamentale e quindi non è soggetta al numero chiuso.

La Commissione Territoriale di Milano nega a un cittadino ganese la protezione internazionale e lo status di

Tribunale di Milano, Sezione I Civile, ordinanza del 31 marzo 2016.

1. I fatti rappresentati dal

rifugiato. Questi si rivolge al Tribunale di Milano e dopo aver esposto al giudice la situazione dalla quale proveniva ed evidenziato il pericolo in cui si trovava come attivista politico favorevole alla democrazia in un paese in regime islamico, chiede al giudice la protezione internazionale e più precisamente il riconoscimento:

- dello status di rifugiato
- dello status di protezione sussidiaria
- del diritto di asilo
- della protezione umanitaria

Il Tribunale ritiene che la situazione esposta dal ricorrente sia irrilevante ai fini del riconoscimento sia dello status di rifugiato politico sia dello status di protezione sussidiaria nonché del diritto di asilo, non essendo state portate prove di quanto affermato.

Il Tribunale però accoglie la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria, richiamando una pronuncia della Cassazione del 2014 secondo la quale si tratta di una misura residuale che va concessa quando viene individuata una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali.

In particolare il giudice evidenzia che:

- per il riconoscimento della protezione umanitaria occorre esaminare i diritti che interessano la sfera personale e umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di

ricorrente.

Dando atto di ricordare e di confermare quanto dichiarato dinanzi alla Commissione Territoriale, il ricorrente, sentito in udienza, ha rappresentato al giudice che: "Ricordo di essere stato sentito dalla CT e confermo quelle dichiarazioni. Confermo di essere un attivista del partito UDP e che il giorno 24 marzo 2012, sabato, ci fu una riunione durante la quale intervenne la polizia che picchiò i presenti e io scappai. UDP vuole la democrazia nel mio Paese, in cui il partito del governo vuole mantenere un regime islamico che attualmente vige. Durante quella riunione eravamo più di cento.

Si discuteva di come organizzare la campagna elettorale: quante macchine, quante persone quanti vestiti necessitavano (magliette col simbolo del partito; volevamo stampare l'immagine del nostro leader sulla parte anteriore e stampare il nome UDP sulla parte posteriore). Il finanziamento avviene attraverso il leader UDP che è avvocato che ha uomini di sua fiducia che lavorano per lui. Il segretario della mia organizzazione locale ordina le macchine, i vestiti e altro direttamente in Senegal perché in Gambia non ci sono fabbriche per fare le magliette. Non paghiamo nulla perché ci sono sponsor ricchi che vivono in Gambia ed in altri Paesi. Non conosco questi sponsor. Fanno

essere compromessi nel Paese di provenienza, in questo caso il diritto alla salute e il diritto all'alimentazione.

- Il Gambia è un Paese dalle terre infertili dove non è garantito un livello di vita adeguato.
- Gli obblighi costituzionali ed internazionali che gravano sullo Stato italiano impongono il riconoscimento di aiuti umanitari in favore di coloro che hanno lasciato il proprio Paese di origine a causa di conseguenze di vita inadeguate.

La protezione umanitaria è una misura idonea ad assicurare l'attuazione del diritto ad un livello di vita adeguato ed il rischio di un riconoscimento di massa di tale protezione non può essere di ostacolo al suo riconoscimento stesso in quanto trattasi di diritto fondamentale, per sua natura universale e, pertanto, non a numero chiuso.

2) Uranio impoverito. Risarcimento ai familiari del soldato deceduto. L'autorità militare, come qualunque altro datore di lavoro, deve adottare tutte le misure precauzionali idonee a tutelare i soldati-lavoratori mentre sono in missione, specialmente nel caso di azioni militari

parte del partito. Sono amici del leader UDP (...). Alcuni vivono in Gambia ed altri in UK. Questi sponsor vivono in UK da tanto tempo ma non sono rifugiati. Tutte queste persone tornano ogni tre mesi in Gambia perché sono dei business man. Per loro non c'è pericolo di tornare in Gambia perché, pur facendo parte del partiti UDP, sono dei semplici sponsor. Invece per me c'è pericolo perché il presidente vuole arrestarmi. Vogliono arrestare noi militanti perché noi andiamo in giro per i villaggi a parlare del partito UDP. Gli sponsor invece non rischiano l'arresto perché il presidente non li conosce. In Gambia lavoravo in Ospedale. Facevo le pulizie. Lavoravo da 9 mesi.

*Non avevo un contratto. Mi pagavano 1.700 dalasis (moneta locale). Se fossi rimasto in Gambia ...
[per la sentenza integrale cliccare qui](#)*

2) Uranio impoverito. Risarcimento ai familiari del soldato deceduto. L'autorità militare, come qualunque altro datore di lavoro, deve adottare tutte le misure precauzionali idonee a tutelare i soldati-lavoratori mentre sono in missione, specialmente nel caso di azioni militari

svolte in zone già teatro di pregresse operazioni belliche e di bombardamenti aerei, perché potrebbero essere ad alto rischio di inquinamento.

Il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa e lo Stato Maggiore dell'Esercito italiano si rivolgono alla Corte di Appello di Roma chiedendo l'annullamento della sentenza di primo grado che li ha condannati al risarcimento dei danni in favore della moglie e del figlio di un soldato morto per una malattia sorta a seguito della missione militare in Bosnia nel 1998/99.

Essi affermano che non vi sia correlazione tra la patologia tumorale e i fattori di contaminazione ambientale individuati nella sentenza come causa del decesso.

La Corte d'appello respinge questa tesi e fa propria la motivazione della sentenza del Tribunale, che ha precisato che:

- dal suo arrivo in Bosnia nel novembre del 1998 fino ad aprile 1999, il soldato deceduto è rimasto esposto a fattori di rischio ambientale derivanti dall'inquinamento atmosferico concentrato soprattutto sul materiale bellico sequestrato con cui è entrato in contatto: in particolare, il soldato ha inalato polveri inquinate da particelle tossiche di natura chimica e radioattiva;

- prima di esporsi ai suddetti fattori di rischio, il soldato non

svolte in zone già teatro di pregresse operazioni belliche e di bombardamenti aerei, perché potrebbero essere ad alto rischio di inquinamento.

Corte d'appello di Roma, Sezione I Civile, 20 maggio 2016, n. 3214.

1. Il Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Difesa e Stato Maggiore dell'Esercito italiano hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto con il quale il Ministero della Difesa era stato condannato al risarcimento dei danni in favore di ... , ... , in proprio e nella qualità di eredi di ... per la morte del loro congiunto dipesa da malattia contratta in occasione della missione militare in Bosnia nel 1998-1999. Si sono costituiti in giudizio gli appellati instando per il rigetto dell'appello.

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe.

2. I Motivo: difetto di giurisdizione.

La doglianza è parzialmente fondata.

La domanda concernente il risarcimento dei danni non patrimoniali da omicidio colposo subiti iure proprio dai congiunti del militare ... , essendo costoro estranei al rapporto di lavoro, appartiene alla giurisdizione del

Appartiene invece alla giurisdizione amministrativa la

ha preventivamente ricevuto dall'autorità militare nessuna adeguata informazione medica e scientifica, nessuna istruzione pratica sui potenziali pericoli derivanti dall'inalazione delle polveri tossiche, né sulle precauzioni da osservare per ridurre al minimo i rischi, e non ha ricevuto gli strumenti necessari per operare con cautela nelle zone di svolgimento delle operazioni di carico e scarico del materiale bellico sottoposto a sequestro;

- dalla legislazione in materia di prevenzione delle malattie e di tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori nel caso di diffusione nell'ambiente di sostanze nocive si desume l'obbligo del datore di lavoro di effettuare un preventivo accertamento della natura e della composizione della sostanza pericolosa con cui il lavoratore può venire in contatto per stabilire i necessari provvedimenti di tutela preventivi ed in corso d'opera, per eliminare i rischi derivanti dagli agenti chimici pericolosi, o ridurli al minimo;
- il materiale manipolato dal soldato deceduto si sarebbe dovuto considerare al alto rischio di inquinamento da sostanze tossiche e avrebbe dovuto richiedere alle più alte autorità militari responsabili della missione internazionale un preventivo accertamento della situazione, un'adeguata informazione del personale militare, una diligente sorveglianza sanitaria, invece

domanda concernente il risarcimento dei danni subiti da ... e che sono richiesti iure hereditario dagli appellanti e che sono stati liquidati in € 4.140,00, oltre alla relativa quota di lucro cessante avendo essi la loro fonte proprio nel rapporto di lavoro. La liquidazione del danno operata dal Tribunale va pertanto ridotta in parte qua.

Il motivo: "Omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva dello Stato Maggiore della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito".

La doglianza è inammissibile per difetto di interesse, in quanto tali entità non sono state destinatarie della pronuncia di condanna.

III Motivo: "Merito della controversia (correlazione tra patologie tumorali e uranio depleto e/o altri fattori di contaminazione ambientale, illiceità del fatto per violazione degli artt. 2087 e 2050 c.c., l'esercizio della funzione istituzionale delle ... , inapplicabilità delle regole sulla responsabilità aquilana, critica di carattere generale.

Le doglianze da A ad E sopra indicate sono suscettibili di reductio ad unitatem e vanno respinte per un duplice autonomo ordine di motivi.

Da un lato esse sono inammissibili ex art 342 c.p.c.. Come precisato dalla Corte di Cassazione "Nel giudizio di appello – che non è un novum iudicium – la cognizione del giudice resta circoscritta alle

tutti questi obblighi sono stati totalmente ignorati dal comando militare;

- l'ospedale militare dove il soldato è stato condotto dopo aver manifestato una sospetta leucemia ha espresso il proprio parere medico sulla effettiva correlazione tra la malattia contratta dal soldato ed il servizio militare prestato in Bosnia, e tale giudizio è stato confermato dalla Commissione di verifica per le cause di servizio;

- se si tiene conto del fatto che il soldato era in buona salute prima della missione in Bosnia si deve stabilire il nesso causale tra l'inalazione di agenti chimici e radiologici e la malattia riscontrata dall'ospedale militare con la conseguente responsabilità per omicidio colposo dell'autorità militare ed il diritto al risarcimento del danno degli eredi.

3) Il Comune che invita i cittadini ad andarsene poiché non osservano la sua tradizionale cultura cristiana ed occidentale, viola i diritti costituzionali riconosciuti a tutti ed in particolare il diritto a manifestare liberamente la propria religione.

Un Comune lombardo fa mettere in vari punti del paese una serie di cartelloni con una scritta che afferma che il Comune ha una

questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.

Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

3) Il Comune che invita i cittadini ad andarsene poiché non osservano la sua tradizionale cultura cristiana ed occidentale, viola i diritti costituzionali riconosciuti a tutti ed in particolare il diritto a manifestare liberamente la propria religione.

Tribunale di Brescia, Sezione III Civile, ordinanza del 18 luglio 2016.

1.Le ricorrenti hanno esercitato

cultura occidentale ed una profonda tradizione cristiana, e chi non intende rispettarle è invitato ad andarsene. Una Fondazione ed un'Associazione dedite agli studi giuridici sull'immigrazione ed alla tutela dei diritti dell'uomo si rivolgono al Tribunale di Brescia evidenziando la discriminazione collettiva messa in atto dalla Amministrazione comunale.

Il Tribunale da loro ragione e afferma che:

- lo Stato italiano è improntato alla laicità delle istituzioni e tutela ugualmente il diritto di tutti di professare liberamente la propria religione;

- ragioni di razza o di religione non possono compromettere l'uguale godimento dei diritti fondamentali dell'uomo, tra cui figura quello della libertà di circolazione e di soggiorno;

- i cartelloni in questione possono evidentemente porsi come ostacolo nei confronti di coloro che non appartengono alla tradizione cristiana e intendono stabilirsi nel Comune convenuto;

- se anche la cultura occidentale e la tradizione cristiana del paese corrispondono al vero, un ente pubblico non può strumentalizzare la situazione per ostacolare o condizionare il libero esercizio dei diritti di chi non si riconosce nel suo fondamento culturale e minare le basi della coesistenza e dell'integrazione tra culture diverse.

azione contro la discriminazione collettiva nei confronti del comune di ..., che, con deliberazione del 30 novembre 2015, aveva disposto il posizionamento ai vari ingressi del paese di cartelli a sfondo marrone recanti la scritta «... è un paese a cultura occidentale di profonda tradizione cristiana, chi non intende rispettare la cultura e le tradizioni locali è invitato ad andarsene».

Le attrici hanno evidenziato la contrarietà dei predetti cartelli alle disposizioni del codice della strada e ne hanno affermato il carattere discriminatorio per motivi religiosi ed etnici.

Le conclusioni dapprima rassegnate sono state quelle dell'accertamento della discriminazione, della rimozione dei cartelli, della pubblicazione del provvedimento e dell'adozione di un piano di rimozione che preveda l'apposizione di nuovi cartelloni con la scritta «siate i benvenuti qualunque sia la vostra religione, la vostra cultura, la vostra origine etnica, la vostra condizione sociale».

Il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva degli enti collettivi ricorrenti e l'incompetenza del Tribunale di Brescia.

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

4) Il diritto all'anonimato della madre si estingue con la sua morte e quindi deve essere accolta la richiesta della figlia, nata da parto anonimo, di conoscere il nome della madre deceduta.

Una donna adottata nel 1972 si rivolge alla Corte d'appello di Catania per vedersi riconoscere il diritto di conoscere le proprie origini che il Tribunale di primo grado le ha negato affermando di non poterla eseguire poiché manca una disciplina legislativa sulla ricerca della madre biologica e sulle modalità di interpello.

La donna spiega che fino al 2013 la legge sull'adozione prevedeva il divieto di accesso alle origini per il nato da parto anonimo, ma poi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 il divieto è stato dichiarato illegittimo.

La Corte d'appello accoglie la domanda per l'interpello della madre biologica della donna, ma il Direttore dell'Archivio di Stato fa sapere che è deceduta. Dinanzi alla notizia la donna dichiara alla Corte di voler comunque conoscere il nome della madre defunta, ma il Procuratore generale si oppone, visto che la volontà di restare anonima non può più essere revocata dalla madre.

La Corte d'Appello accoglie infine le ragioni della donna e spiega che:

- il diritto all'identità personale

4) Il diritto all'anonimato della madre si estingue con la sua morte e quindi deve essere accolta la richiesta della figlia, nata da parto anonimo, di conoscere il nome della madre deceduta.

Corte d'Appello di Catania, Sezione Famiglia, decreto del 13 gennaio 2016.

...., nata ..., ha adito questa Corte esponendo: di essere stata adottata nel 1972 poiché la madre, all'epoca della sua nascita, non aveva consentito ad essere nominata; di avere interesse a conoscere le proprie origini, a ciò ostandovi, fino all'anno 2013, il disposto dell'art. 28 della legge 184/1983 che prevedeva un divieto di accesso alle origini per il nato da parto anonimo; che in data 25.9.2012 la CEDU (... c. Italia) ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 della Convenzione, perché il divieto di cui all'art. 28 era irreversibile e non era prevista la possibilità di verificare la persistenza della volontà della madre a mantenere l'anonimato; che in data 9.10.2013 si era pronunciata sul punto la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 278 depositata il 18.11.2013), con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 28 della legge 184/1983 nella parte in cui non prevede la facoltà per il nato da parto anonimo di far ricercare ed interpellare la madre in via

è uno dei diritti fondamentali dell'individuo garantiti dall'art. 2 della Costituzione, ed un suo aspetto è sicuramente quello della conoscenza delle proprie origini nel caso in cui l'identità giuridica della persona sia diversa dalla sua identità biologica;

- nel caso del nato da parto anonimo tale diritto è ormai riconosciuto da molte sentenze della CEDU e della Corte costituzionale che hanno ritenuto essere un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona perché il bisogno di conoscenza può condizionare intimamente l'individuo e la sua vita di relazione;

- è chiaro allora che s'impone un bilanciamento tra il diritto alla conoscenza delle proprie origini e il diritto all'anonimato della madre, anche il diritto all'anonimato infatti ha un fondamento costituzionale;

- tuttavia, poiché è morta la madre, titolare del diritto all'anonimato, si deve ritenere che il diritto stesso sia estinto trattandosi di un diritto personale il venir meno della persona determina il venir meno del diritto.

riservata, per sapere se intende mantenere l'anonimato ovvero rivelarsi; di avere adito il Tribunale per i minorenni di Catania chiedendo di conoscere, alle condizioni previste dalla sentenza della Corte

*Costituzionale, le proprie origini; che il Tribunale per i minorenni di Catania ha dichiarato, con provvedimento del 18 luglio 2014, di non potere eseguire la richiesta dell'istante mancando una disciplina legislativa volta alla ricerca della madre biologica e alla indicazione delle modalità di interpello; di avere impugnato il provvedimento e che la Corte d'Appello di Catania con provvedimento del 12 novembre 2014 ha dichiarato il diritto di essa istante a che il giudice minorile interPELLI, con ogni cautela necessaria a garantire la massima riservatezza, la madre biologica, in ordine alla volontà di mantenere ferma la dichiarazione di anonimato resa alla nascita o di revocarla; di avere adito nuovamente il Tribunale per i minorenni di Catania, chiedendo che ...
[cliccare qui](#)*

5) Condominio, Seggiovie e Programmi televisivi. L'installazione delle antenne sono un diritto perfetto e assoluto che trova la sua fonte nel

5) Condominio, Seggiovie e Programmi televisivi. L'installazione delle antenne sono un diritto perfetto e assoluto che trova la sua fonte nel

diritto alla informazione tutelato dalla Costituzione.

Un signore è proprietario di un appartamento in un condominio in provincia di Bolzano proprio al di sotto di una funivia gestita dalla società S, titolare di un'antica servitù di passaggio.

Dopo i lavori di ammodernamento della funivia ed il conseguente incremento delle cabinovie e della loro frequenza nei passaggi, si verificano interferenze e/o interruzioni del segnale satellitare del condominio in concomitanza con il passaggio delle suddette cabine.

Per questi motivi la società di gestione della funivia viene citata in giudizio davanti al Giudice di Pace per ottenere il risarcimento dei danni per la violazione del diritto di vedere i programmi televisivi. Il Giudice di Pace respinge però la richiesta confermando il diritto di sorpasso sul Condominio che prevede la piena facoltà per la società di adeguare la frequenza del passaggio nell'interesse della collettività.

La sentenza viene di conseguenza impugnata in Tribunale che interviene modificandola. Il Tribunale infatti accerta il maggior disturbo del segnale in concomitanza con il funzionamento della funivia, la conseguente inutilizzabilità dell'impianto satellitare e quindi il diritto al risarcimento dei danni.

La Corte di Cassazione, alla quale la società chiede

diritto alla informazione tutelato dalla Costituzione

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 18 febbraio 2016, n. 11912

Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 5 dicembre 2012, a modifica della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta da ... nei confronti della ... s.p.a, volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell'ammodernamento e della ristrutturazione della Funivia del (...) che avevano provocato la moltiplicazione dei disturbi alla ricezione del segnale satellitare Sky.

Il danno da risarcire è stato quantificato nell'importo di Euro 919,75, oltre rivalutazione e interessi.

Propone ricorso la società ... con quattro motivi.

... non presenta difese.

Motivi della decisione

1. ... ha citato in giudizio la società ... per ottenere il risarcimento del danno derivato dalli ammodernamento della funivia del (...) e dal conseguente passaggio più frequente delle cabine della funivia, a causa del quale si erano verificate frequenti interferenze del segnale satellitare di SKY, con interruzione periodiche e costanti dei programmi televisivi nella misura 12 secondi ogni quattro minuti di programmazione.

A seguito dell'eccezione proposta dalla società ..., che ha

l'annullamento di questa seconda sentenza, conferma la invece la decisione del Tribunale affermando il seguente principio: gli abitanti degli stabili e degli appartamenti sono titolari di un diritto di natura personale all'installazione sui fabbricati di antenne per apparecchi radiofonici e televisivi. Questo diritto è da considerarsi perfetto e assoluto poiché trova la sua fonte nel primario diritto all'informazione tutelato dalla Costituzione. Il Tribunale pertanto ha correttamente considerato prevalente il diritto soggettivo del condomino alla corretta visione dei programmi televisivi rispetto alle ragioni della Società.

dedotto l'esistenza di una antica servitù che gli consentiva di passare nella area soprastante il condominio del ... e di realizzare ogni opera inerente alla funivia stessa, il Giudice di pace di Bolzano ha rigettato la domanda, ritenendo che era provata l'esistenza del diritto di sorpasso sul Condominio (...), abitato dal ..., e che tale diritto prevedeva la possibilità di adeguare la frequenza del passaggio nell'interesse della collettività.

Di conseguenza la maggiore intensità del passaggio era una legittima facoltà tesa soddisfare la pubblica richiesta ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

infodiritti - l'informazione giuridica online

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.